



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO  
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Roma, vedi intestazione digitale

At

Ministero dell'Ambiente  
e della Sicurezza Energetica  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale  
[ID\_VIP 5734]  
va@pec.mite.gov.it

Prot. n. (Vedi intestazione digitale)

Class fasc. ABAP (Giada) 34.43.01/20/2019 - 61.9

fasc. SS-PNRR (Giada) 34.43.01/10/2021 – 3.1

Oggetto: **[ID\_VIP 5734] VENOSA (PZ) – MONTEMILONE:** impianto eolico costituito da 7 aerogeneratori e relative opere di connessione, per una potenza complessiva di 42,7 MW, da realizzarsi nel Comune di Venosa (PZ), con cabina di consegna da realizzarsi nel Comune di Montemilone (PZ).

Proponente: Società Millek S.r.l.

Procedura: Valutazione di Impatto Ambientale nell'ambito del Provvedimento unico ambientale, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e.p.c.

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
compniec@pec.mite.gov.it

All'Ufficio di Gabinetto  
dell'On. Ministro della Cultura  
udcm@pec.cultura.gov.it

Al Segretariato Regionale del MiC  
della Basilicata  
sr-bas@pec.cultura.gov.it

Al Segretariato Regionale del MiC  
per la Puglia  
sr-pug@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti  
e Paesaggio della Basilicata  
sabap-bas@pec.cultura.gov.it



f

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio  
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia  
*sabap-fg@pec.cultura.gov.it*

Al Servizio II della DG ABAP *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*

Al Servizio III della DG ABAP *Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico*

Alla Regione Basilicata  
Dipartimento Ambiente e Energia  
- Ufficio Compatibilità Ambientale  
*ufficio.compatibilità.ambientale@cert.regione.basilicata.it*

- Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale  
*ufficio.urbanistica@cert.regione.basilicata.it*

Alla Regione Puglia  
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio  
*sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it*

**VISTO** il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 332 del 19 dicembre 1974, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativo alla “*Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l’ambiente*”;

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998, col quale viene istituito il nuovo *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*;

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

**VISTO** il decreto ministeriale 10 settembre 2010, recante le “*Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*”;

**VISTO** l’art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”;

**CONSIDERATO** che la Regione Puglia è dotata del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con Delibera di Giunta regionale n. 176 del 16/02/2015 e pubblicato sul BurP n. 40 del 23/03/2015, redatto ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e che il “*PPTR persegue, in particolare, la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico auto-*



*sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità”, e che in particolare:*

- le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA, ovunque siano essi localizzati, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR, nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA) anche la verifica del rispetto della normativa d'uso (Indirizzi e Direttive) di cui alla sezione C2 delle schede (Cfr. elaborato 8.5 del PPTR, sez C2). Ai sensi dell'art.89 co. 1 lett. b2) delle NTA del PPTR, sono considerati “interventi di rilevante trasformazione” ai fini dell'applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA.

**VISTO** l'articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*” (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali” ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

**VISTO** l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale



Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*” (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

**VISTO** il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” (registrato alla Corte dei Conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 236), la cui vigenza è subordinata all’attuazione di quanto disciplinato dall’art. 49, *Norme transitorie e finali e abrogazioni*, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169;

**VISTI** gli articoli 2 e 6, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), convertito in legge, con modificazioni (L. n. 55/2021), ai sensi del quale il “*Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare*” e il “*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” sono rispettivamente ridenominati: “Ministero della Cultura” e “Ministero della Transizione ecologica”;

**VISTO** l’art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, secondo cui “1. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, presso il Ministero della Cultura è istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026. 2. La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero...”;

**CONSIDERATO**, pertanto, che, in attuazione di tale disposizione, il D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123, ha modificato il regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura di cui al D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, introducendo l’art. 26-ter, in base al quale (commi 1 e 2), «Fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero la Soprintendenza Speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario istituito ai sensi dell’art. 29 del decreto-legge 31 maggio del 2021, n. 77....»;

**CONSIDERATO** che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D. lgs. N. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, “il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l’autorizzazione di cui all’art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al “competente direttore generale del Ministero della cultura”



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

f

all'intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come indicato dall'art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

**VISTO** che il succitato Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D. Lgs. 152/2006;

**VISTO** l'art. 36, comma 2 ter, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", secondo cui "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

**VISTO** il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della Transizione ecologica (MiTE) assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE).

---

**CONSIDERATO** che la Società Millek S.r.l., con nota del 16/12/2020, acquisita agli atti della DG ABAP con prot. n. 37454 del 22/12/2020, ha presentato, ai sensi dell'articolo 27 del D. Lgs. 152/2006, come da ultimo modificato con D. Lgs. 104/2017, l'istanza per il rilascio, nell'ambito del provvedimento unico ambientale, del provvedimento di VIA, relativa all'impianto in oggetto, nonché dei seguenti titoli ambientali:

1. Autorizzazione paesaggistica, di cui all'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
2. Autorizzazione culturale, di cui all'art. 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
3. Autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico, di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e al Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;



#### 4. Compatibilità con il PAI;

**VISTO**, nello specifico, che la suddetta istanza è relativa al progetto, localizzato nella Regione Basilicata, ed in particolare nei Comuni di Venosa e Montemilone, in provincia di Potenza, di un impianto eolico e delle relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, costituito da sette aerogeneratori, ciascuno avente diametro rotore di 155 m e altezza al mozzo di 122,5 m, per una potenza complessiva pari a 42,70 MW;

**PRESO ATTO** che il progetto rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, al punto 2, lettera f), denominato "impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW" (fattispecie aggiunta dall'art. 22 del D. Lgs. n. 104 del 2017);

**CONSIDERATO** che l'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), con nota prot. n. 10282 del 02/02/2021, acquisita agli atti della DG ABAP con prot. n. 3581-A del 03/02/2021, ha provveduto a comunicare l'avvenuta pubblicazione sulla propria piattaforma *web* della documentazione trasmessa con la suddetta istanza all'indirizzo:

*<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7685/11147;>*

**CONSIDERATO** che, nella medesima nota, l'allora MATTM, ha chiesto alle sole amministrazioni abilitate al rilascio dei summenzionati titoli ambientali di verificare, come indicato dal comma 5, dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'adeguatezza e completezza della documentazione presentata ai fini del rilascio dei citati titoli ambientali e di comunicare, entro il termine di 30 giorni, eventuali ulteriori esigenze al riguardo;

**CONSIDERATO** che il Servizio V della Direzione generale ABAP con nota prot. n. 3901 del 05/02/2021 ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio della Basilicata e ad i Servizi II e III della medesima Direzione di effettuare la valutazione di completezza della documentazione;

**CONSIDERATO** che, in riscontro alla sopra citata richiesta, la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio della Basilicata, con nota prot. n. 2203 del 04/03/2021, acquisita agli atti della DG ABAP al prot. n. 7632 del 09/03/2021, ritenendo necessario acquisire documentazione integrativa, ha formulato la richiesta di integrazione documentale di propria competenza;

**CONSIDERATO** che il Servizio V della Direzione generale ABAP con nota prot. n. 7864 del 10/03/2021 ha trasmesso all'allora MiTE la propria richiesta di integrazioni, comprensiva delle carenze evidenziate nelle summenzionate note delle competenti Soprintendenze;

**CONSIDERATO** che l'allora MiTE, con nota prot. n. 28578 del 18/03/2021, acquisita agli atti della DG ABAP al prot. n. 8971 del 18/03/2021, avendo verificato che la documentazione trasmessa a corredo della istanza presentata dalla società Millek S.r.l, è risultata conforme alle previsioni degli artt. 22 e 23, comma 1, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., ha comunicato al Proponente ed alle Amministrazioni competenti, la



procedibilità dell'istanza di VIA, precisando che dalla data di comunicazione di pubblicazione dell'avviso al pubblico sul sito *web* del Ministero decorre il termine di 30 giorni entro il quale chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni concernenti la Valutazione di Impatto Ambientale, anche fornendo nuovi ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Inoltre, detto Ministero ha comunicato che, ai sensi del predetto comma, entro il medesimo termine, sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli Enti pubblici competenti;

**CONSIDERATO** che il Servizio V della Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 9250 del 19/03/2021, ha chiesto alle Soprintendenze competenti e ad i Servizi II e III della DG ABAP di esprimere le proprie valutazioni in merito al progetto in esame o di segnalare eventuali ulteriori carenze documentali relative alla documentazione allegata all'istanza di VIA;

**CONSIDERATO** che l'allora MiTE, in qualità di Amministrazione procedente, con nota prot. n. 44293 del 28/04/2021, acquisita agli atti della DG ABAP con prot. n. 14156 del 28/04/2021, ha convocato per il giorno 12 maggio 2021 la prima riunione di Conferenza dei Servizi, di cui all'art. 27, co. 8, del D.Lgs. 152/2006, da svolgersi in modalità telematica, per il rilascio del Provvedimento VIA nell'ambito del Provvedimento Unico Ambientale;

**CONSIDERATO** che in data 12/05/2021 si è tenuta la prima riunione di Conferenza dei Servizi di cui sopra, alla quale hanno partecipato, per questo Ministero, i funzionari delegati del Servizio V della Direzione generale ABAP e della SABAP della Basilicata;

**CONSIDERATO** che, con nota prot. n. MATTM/50149 del 12/05/2021, la Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, pur esprimendo il proprio parere di compatibilità rispetto al P.A.I. ha comunicato la necessità di ottenere integrazioni inerenti alla documentazione progettuale presentata precisando, inoltre, alcune prescrizioni alla luce delle interferenze dirette riscontrate tra il tracciato del cavidotto interrato e i vari corsi d'acqua del reticolo idrografico che caratterizza l'area interessata dal progetto in esame;

**VALUTATO** che la Regione Basilicata, Dipartimento politiche agricole e forestali, ha comunicato con nota prot. n. MATTM/67294 del 22/06/2021, in riscontro alla nota con cui l'allora MiTE ha indetto la Conferenza di servizi (nota prot. n. 44293 del 28/04/2021) di non doversi esprimere in merito al progetto poiché le aree ricadenti nei comuni di Venosa e Montemilone risultano non essere sottoposte ai rigori del Regio Decreto - Legge 30 dicembre 1923, n. 3267, "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani", fatte salve le superfici boscate sottoposte a normativa inerente al vincolo idrogeologico;

**VISTO e CONSIDERATO** che, la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali dell'allora Ministero della Transizione ecologica con nota prot. n. 73197 del 07/07/2021, acquisita agli atti della DG ABAP al prot. n. 23410 del 08/07/2021, ha trasmesso alla CTVA del medesimo Ministero la richiesta di integrazioni formulata dalla Direzione generale ABAP;

**CONSIDERATO** che, con nota prot. n. CTVA/3558 del 09/07/2021, la Commissione tecnica di verifica



dell'impatto ambientale VIA e VAS, ha comunicato la necessità di ottenere integrazioni inerenti alla documentazione progettuale presentata;

**CONSIDERATO** che, con nota prot. n. 37650 del 10/11/2021, la Direzione generale ABAP ha informato le Soprintendenze competenti ed i Servizi II e III della medesima Direzione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione integrativa, chiedendo di esprimersi in merito, per quanto di competenza;

**VALUTATO** che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 40330 del 30/11/2021, ha trasmesso alle Soprintendenze competenti e ad i Servizi II e III della medesima Direzione, una nota correttiva rispetto alla summenzionata nota in ragione di un mero errore materiale riscontrato nella trascrizione dell'indirizzo tra i destinatari ovvero di quello della Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo anziché dell'indirizzo della SABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, sino a tale data non coinvolta, chiedendo nuovamente di esprimersi in merito per quanto di competenza;

**VISTO e CONSIDERATO** che la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, con nota prot. n. 458 del 17/01/2022, acquisita agli atti della Direzione generale ABAP – Servizio V al prot. n. 1502 del 18/01/2022, al fine di formulare le valutazioni di propria competenza in relazione agli impatti sulla porzione del proprio territorio ricadente nell'Area Vasta d'Indagine, esaminata la documentazione progettuale pubblicata sulla piattaforma web dell'allora MiTE, ha formulato la propria richiesta di integrazioni;

**CONSIDERATO** che, con nota prot. n. 1725 del 19/01/2022, la Direzione generale ABAP ha trasmesso all'allora MiTE la richiesta di integrazioni formulata dalla SABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia;

**CONSIDERATO** che la Società Millek S.r.l., con nota del 14/02/2022, acquisita agli atti della DG ABAP al prot. n. 5624 del 15/02/2022, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla SABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, per il tramite della DG ABAP, nello specifico ha trasmesso l'elaborato: TAV13.c\_D. Lgs.42\_04\_BeniMonumentali\_Archeologici (Beni architettonici ricadenti nel territorio pugliese dell'AVI di progetto);

**CONSIDERATO** che la Società Millek S.r.l., con nota del 16/02/2022, acquisita agli atti della DG ABAP al prot. n. 251 del 17/02/2022, a seguito dell'istituzione dello Scrivente Ufficio, ha chiesto all'allora MiTE di disporre l'avocazione dell'istruttoria in argomento a tale Soprintendenza in quanto ufficio vocato alla "più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR";

**RILEVATO** che il Servizio V della DG ABAP, con nota prot. n. 262 del 21/02/2022, ha ritenuto non accoglibile l'istanza formulata dalla società Proponente;

**OSSERVATO** che, sebbene la stessa Società, in riscontro alla sopra citata nota, abbia formulato alcune osservazioni, l'allora MiTE, con nota prot. n. 52963 del 02/05/2022, acquisita agli atti della DG ABAP con prot. n. 16319 del 03/05/2022, ha ritenuto di poter condividere pienamente quanto sostenuto dal Ministero





della Cultura;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito del procedimento di VIA, sono state acquisite e pubblicate dall'allora MiTE le sottoelencate osservazioni presentate dal pubblico:

- Sig.ra Maria Giuseppa Mancone (nota prot. n. MiTE-2022-0016848 del 11/02/2022);
- Sigg.ri Principia Mancone, Giovanni Di Ciommo, Mario Di Ciommo, Saverio Di Ciommo, Pasquale Di Ciommo in data 14/02/2022 (nota prot. n. MiTE-2022-0017582 del 14/02/2022);

**PRESO ATTO** di quanto rappresentato dalle suelencate osservazioni del pubblico e dalle controdeduzioni presentate dalla società Proponente in data 04/04/2022 (acquisite dal MiTE al prot. n. 47548 del 20/04/2022) con le quali la stessa società ha rappresentato che l'area di progetto non sarebbe stata interessata dalla presentazione di altri progetti FER;

**VISTO e CONSIDERATO** che il Servizio V della DG ABAP con nota prot n. 9130 del 09/03/2022 a seguito della integrazione della documentazione richiesta dalla SABAP di Barletta-Andria-Trani e Foggia, ha nuovamente richiesto alle SABAP di riferimento di voler predisporre il parere endoprocedimentale di competenza;

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, con nota prot. n. 3440 del 29/03/2022, acquisita agli atti della DG ABAP con prot. n. 12164 del 30/03/2022, esaminata tutta la documentazione pubblicata, ha formulato il proprio parere endoprocedimentale;

**CONSIDERATO** che, in merito alla procedura in esame e su richiesta della DG ABAP (nota prot. n. 40330 del 30/11/2021), la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, con nota prot. n. 6266 del 24/05/2022, acquisita dalla medesima Direzione generale al prot. n. 21165 del 06/06/2022, vista la documentazione pubblicata, ha formulato il proprio parere endoprocedimentale;

**EVIDENZIATO** che la competenza del Ministero della Cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è stata trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio a questa Soprintendenza speciale per il PNRR;

**CONSIDERATO** che, alla luce di quanto riportato dalle competenti Soprintendenze ABAP nel proprio parere endoprocedimentale e concordando con quanto ivi espresso, i Servizi II e III della Direzione Generale ABAP, hanno trasmesso i propri contributi istruttori, rispettivamente con nota prot. n. 2458 del 16/08/2022, e con nota prot. n. 30985 del 23/08/2022;

**RITENUTO** di poter condividere e fare propri i contributi suindicati delle competenti Soprintendenze ABAP e dei Servizi II e III della Direzione generale ABAP, **si rimettono di seguito le valutazioni di competenza di questa Soprintendenza Speciale:**

**PREMESSO** che, con riferimento alle **caratteristiche del progetto**, l'impianto eolico prevede la realizzazione di sette aerogeneratori localizzati nel Comune di Venosa (PZ), con una potenza nominale complessiva di 42,7 MW, e di una Sottostazione Elettrica di Trasformazione (SET) 30/150 kV, nel Comune



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

9/37

di Montemilone (PZ) funzionale ad immettere l'energia prodotta dal parco nella Rete Elettrica Nazionale 150kV. Gli aerogeneratori avranno altezza al mozzo di 122,5 mt e diametro del rotore di 155 mt, saranno interconnessi elettricamente da una rete di elettrodotti interrati MT 30kV.

L'energia prodotta dal parco viene convogliata, mediante una dorsale MT 30kV in cavo interrato, presso la Sottostazione Elettrica di Utente, dove viene elevata da 30kV a 150kV per poter essere immessa nell'impianto di rete.



Localizzazione dell'impianto eolico su ortofoto  
(Elaborato di progetto A.16.b.5)

Per quel che concerne la localizzazione, la zona prevista per la realizzazione dell'impianto eolico è situata a nell'area a Sud del comune di Venosa (PZ), a circa 10 km dal confine con il territorio della regione Puglia, in particolare con il comune di Spinazzola, nella Provincia Barletta-Andria-Trani.

**CONSIDERATO** che con riferimento agli ASPETTI PAESAGGISTICI, l'assetto vincolistico dell'area di riferimento, quest'ultima calcolata nel *buffer* distanziale di 10 km sulla base di quanto disposto dal D.M. 10 settembre 2010, comprende aree e beni tutelati ai sensi dell'artt. 136 e 142 comma 1), *lett. b), c), g), h), m)*, nonché dalla parte II del D. lgs. n. 42 del 2004, di cui nello specifico:

### 1.1) Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei Beni Culturali,



**D.Lgs. 42/2004, comma 1, lettera b)**

*“I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi”:*

Si segnalano le distanze minime riscontrate per i beni ricadenti nell’area vasta di analisi (10 km):

- Invaso di Toppo di Francia (o del Lampeggiano) - BP1.24b\_019, a circa 5,2 km verso Ovest da WTG10;
- Invaso di Locone (quasi interamente in Regione Puglia), a circa **0,5 km** verso Est da WTG05;

**1.2) Beni paesaggistici vincolati ope legis, ai sensi dell’articolo 142 del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004, comma 1, lettera c)**

*“I fiumi, i torrenti, i Corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”:*

Si segnalano le distanze minime riscontrate per i beni ricadenti nell’area vasta di analisi (10 km):

- Vallone Occhiatello dei Briganti e della Castagna inf. - nr. 580, BP1420\_584, a circa **0,5 km** verso sud da WTG07;
- Vallone delle Castagne o del Lucito inf. - nr. 481, BP142c\_585, a circa **0,5 km** verso sud da WTG10;
- Vallone Lampeggiano e Noci Servale - BP142c\_586, a circa 5,4 km verso ovest da WTG10;
- Fiume Ofanto - BP142c\_579, a circa 6,4 km verso nord-ovest da WTG01;

**1.3) D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett g)**

*“I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”:*

Si segnalano le distanze minime riscontrate per i beni ricadenti nell’area vasta di analisi (10 km):

- Boschi di pini mediterranei - BPi42g\_006, a **circa 300 mt** verso Sud-Est da WTG05;
- Querceti mesofili e meso-termofili - BP142g\_004, a **circa 400 km** verso Sud da WTG10;

**1.4) D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett. h)**

*“Le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici”*

Si evidenzia che risulta non consegnato il Certificato, emesso dall’Ufficio regionale preposto, attestante eventuale sussistenza di usi civici emesso dalla Regione di riferimento. A riguardo, si ritengono non esaustivi gli elaborati denominati “Relazione tecnico-demaniale su terre civiche comunali” e la TAV 13.3\_Planimetria natura giuridica accertata al fine di attestare gli usi civici delle aree interessate dall’impianto;

**1.5) D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera m)**

*“Zone di interesse archeologico”:*

Ricadono nell’area vasta di analisi le sottoelencate aree archeologiche:



- Posta Scioscia in Lavello - D.M. 29/03/1977, BP142m\_037: a circa 2,5 km verso nord-ovest da WTG10;
- Foragine in Lavello - D.S.R. del 13/07/2004,11D1 42m\_o4i : a circa 8,6 km verso ovest da WTG10;
- Carrozze/Cimitero/Gravetta in Lavello - BP142m\_044: a circa 9,7 km verso ovest da WTG10;

Si registra inoltre la presenza dei seguenti **tratturi**, qui limitata all'area di indagine corrispondente ad un **buffer** di 3 km circa:

1. nr. 012\_Regio Tratturello Lavello - Minervino PZ - BP7142m, 426: a **circa 350 mt** verso Nord-Ovest da WTG01;
2. nr. 020\_Regio Tratturello Stomara - Montemilone PZ, 8PI142m\_253: a **circa 300 mt** verso Nord-Est da WTG09;
3. nr. 014\_Regio Tratturello Stornara - Montemilone PZ, BPT142m\_254: a circa 2,3 km verso nord-ovest da WTG10;
4. nr. 011\_Regio Tratturello Stornara - Montemilone PZ, BPT142m\_255: a circa 2,4 km verso sud-ovest da WTG01;

Si segnala, peraltro, che la L.R. 30 dicembre 2015, n.54, Allegato A "Aree interessate a vincoli paesaggistici in itinere", si riporta quanto segue: "...tra gli altri, è previsto un **buffer** di 5 km dal **perimetro della zona A dei centri storici**", nel caso specifico **il centro storico di Lavello è caratterizzato da un buffer che comprende alcuni degli aerogeneratori (WTG2 e WTG5) dell'impianto.**

#### **1.6) D.Lgs. 42/2004, ex art. 142, comma 1, lettera m), proposta dal PPR in corso di adozione**

Per quel che concerne le "*zone di interesse archeologico di nuova istituzione*", si ritiene doveroso precisare, inoltre, che:

- Tutti gli aerogeneratori di progetto, analogamente alle opere di connessione, ricadono all'interno dell'*Ager Ofantino*, zona di interesse archeologico (BP142m\_);

**CONSIDERATO** che, **con riferimento agli strumenti di pianificazione paesaggistica** vigenti (con individuazione dei relativi riferimenti legislativi di adozione o approvazione), l'impianto risulta interessare un'area su cui vige il seguente strumento di pianificazione urbanistica:

- Piano Strutturale Provinciale (PSP) approvato con deliberazione Consiglio Provinciale n. 56 del 27 novembre 2013;

**CONSIDERATO** che tra i beni paesaggistici vincolati ai sensi della parte III del D.Lgs 42/2004 che ricadano nell'area vasta di analisi si possono annoverare:

**Lavello, Melfi, Rapolla, Barile, Venosa, Maschito, Palazzo San Gervasio e Montemilone.**

Si segnala, inoltre, che tutti gli aerogeneratori (da WTG01 a WTG07) ricadono in agro di Venosa e sono compresi in un'area contrassegnata dalla presenza di **vigneti DOC Aglianico** del Vulture e Aglianico del Vulture Superiore, nell'ambito "La collina e i terrazzi del Vulture";

**VALUTATO** in particolare che, l'impianto, per quel che concerne gli aspetti percettivi interagisce



negativamente su uno *skyline* che, nel suo complesso, è caratterizzato da una trama agricola persistente che innerva il sistema dei beni culturali e paesaggistici, comprendente numerose masserie e la rete tratturale; inserendosi, dunque, in un contesto caratterizzato dal delicato rapporto tra le ondulazioni del suolo, le brevi valli a seminativo e gli apici collinari sullo sfondo, l'impianto eolico di progetto risulterebbe evidentemente invasivo soprattutto perché andrebbe ad aggravare un contesto già compromesso dalla presenza di altri impianti eolici;




Immagine estratta dall'elaborato A.17.1.0\_Studio di Impatto Ambientale – Quadro di riferimento programmatico  
TAV. 21 – Carta della intervisibilità: Beni monumentali e di interesse archeologico

Dall'elaborato integrativo denominato (TAV 20.1\_Carta dell'intervisibilità degli aerogeneratori di progetto) si evincono le seguenti criticità:

- L'impianto eolico di progetto risulta quasi interamente visibile dai seguenti territori comunali: Basilicata: Venosa, Montemilone, Lavello; risulta invece solo parzialmente visibile dai seguenti territori comunali: Basilicata: Melfi, Rapolla, Maschito, Palazzo San Gervasio.


**VALUTATO**, quindi, che, in riferimento agli **aspetti percettivi legati ai punti di vista privilegiati**, è opportuno rappresentare che, come evidenziato negli elaborati di progetto, si evince una forte incidenza degli aerogeneratori nella lettura delle matrici paesaggistiche di riferimento, in particolare:

Dall'elaborato M.17.3.2 *FOTOINSERIMENTI ANTE E POST OPERAM* e dalle carte di **intervisibilità teorica e teorica cumulata** si evincono le seguenti criticità:



*f*

- le fotosimulazioni prodotte non contengono, in riferimento agli altri impianti eolici già realizzati ed autorizzati, comprensivi anche del mineolico, le indicazioni su modello ed altezza massima (richieste al punto e) dell'elenco delle integrazioni di ciascun aerogeneratore, e non consentono, di conseguenza, di valutare più puntualmente i rapporti visuali tra le varie tipologie di impianto eolico;
- in taluni fotogrammi, la scelta del punto di ripresa non è ottimale ed è tale da non consentire una completa percezione degli impianti previsti e/o esistenti (es. punto di scatto dall'invaso di Toppo di Francia, o del Lampeggiano, punto di scatto dall'area archeologica della SS. Trinità in Venosa, per la presenza di ostacoli intermedi);
- la rappresentazione degli eventuali impianti eolici esistenti, autorizzati ed in corso di autorizzazione, comprensivi di minieolico, riportata nell'elaborato integrativo "A.17.1.0\_TAV15\_IMPIANTI EOLICI ESISTENTI E AUTORIZZATI" non appare esaustiva in quanto non vengono rappresentati e, di conseguenza, nemmeno riportati nei foto-inserimenti, alcuni impianti eolici di grande generazione in fase di autorizzazione come, ad esempio: ID VIP 5955, ID VIP 5136, ID VIP 5552, ID VIP 6033;
- dal bene architettonico **Masseria Saraceno-Quaranta** (in Venosa) sono visibili n.7 aerogeneratori di progetto. Anche in questo caso la mancata rappresentazione degli altri impianti eolici di grande generazione (ID VIP 5955, ID VIP 5136, ID VIP 5552, ID VIP 6033) non consente la valutazione delle eventuali interferenze con gli ulteriori aerogeneratori appartenenti ai suddetti impianti;
- dalla strada provinciale Montemilone - Venosa (in Montemilone) sono visibili n.7 aerogeneratori di progetto. Anche in questo caso la mancata rappresentazione degli altri impianti eolici di grande generazione ID VIP 5955, ID VIP 5136, ID VIP 5552, ID VIP 6033, non consente la valutazione delle eventuali interferenze con gli ulteriori aerogeneratori appartenenti ai suddetti impianti;



- dal Regio tratturo **Melfi - Castellaneta**, nei pressi del bene monumentale Masseria Trentangeli, sono visibili n.7 aerogeneratori di progetto. Anche in questo caso la mancata rappresentazione degli



altri impianti eolici di grande generazione (ID VIP: 5955, ID VIP: 5136, ID VIP: 5552, ID VIP. 6033) non consente la valutazione delle eventuali interferenze con gli ulteriori aerogeneratori appartenenti ai suddetti impianti;

- dalla strada statale S.S. 655 (in Venosa) sono visibili n.5 aerogeneratori di progetto. Anche in questo caso la mancata rappresentazione degli altri impianti eolici di grande generazione ID VIP 5955, ID VIP 5136, ID VIP 5552, VIP 6033 non consente la valutazione delle eventuali interferenze con gli ulteriori aerogeneratori appartenenti ai suddetti impianti;
  - dal bene architettonico **Masseria Finocchiaro** (in Lavello) sono visibili n.6 aerogeneratori di progetto. Anche in questo caso la mancata rappresentazione degli altri impianti eolici di grande generazione (ID VIP 5955, ID VIP 5136, ID VIP 5552, VIP 6033) non consente la valutazione delle eventuali interferenze con gli ulteriori aerogeneratori appartenenti ai suddetti impianti;
  - dal bene architettonico **Masseria Bosco delle Rose** (in Lavello) sono visibili n.6 aerogeneratori di progetto. Anche in questo caso la mancata rappresentazione degli altri impianti eolici di grande generazione (ID VIP 5955, ID VIP 5136, ID V1P 5552, ID VIP 6033) non consente la valutazione delle eventuali interferenze con gli ulteriori aerogeneratori appartenenti ai suddetti impianti;
  - dal centro abitato di Pescopagano sono visibili n.4 aerogeneratori, n.1 per intero e n.3 per la sola parte della navicella;
  - dal bene architettonico **Masseria Matinella - Veltri** (in Montemilone) sono visibili n.7 aerogeneratori di progetto. Anche in questo caso la mancata rappresentazione degli altri impianti eolici di grande generazione (ID VIP 5955, ID VIP 5136, ID VIP 5552, VIP 6033), non consente la valutazione delle eventuali interferenze con gli ulteriori aerogeneratori appartenenti ai suddetti impianti;
  - dal bene architettonico **Masseria Iannuzzo** (in Lavello) sono visibili n.7 aerogeneratori di progetto. Anche in questo caso la mancata rappresentazione degli altri impianti eolici di grande generazione (ID VIP 5955, ID VIP 5136, ID VIP 5552, ID VIP 6033) non consente la valutazione delle eventuali interferenze con gli ulteriori aerogeneratori appartenenti ai suddetti impianti;
- dalla strada provinciale Montemilone – Venosa, al limite urbano del Comune di Montemilone, sono visibili n.7 aerogeneratori di progetto. Anche in questo caso la mancata rappresentazione degli altri impianti eolici di grande generazione (ID VIP 5955, ID VIP 5136, ID VIP 5552, VIP 6033) non consente la valutazione delle eventuali interferenze con gli ulteriori aerogeneratori appartenenti ai suddetti impianti;




Punto di Vista 08 - Masseria Iannuzzo - Lavello

Panoramica dal Punto di Vista 08 - ANTE OPERA



Keyplan Punti di Vista



Panoramica dal Punto di Vista 08- POST OPERA



- LEGENDA**
- WTG
  - ◀ Punto di ripresa scatto fotografico
  - PERIMETRO AREE CONTERMINI (500mt)
  - ★ IMPIANTI EOLICI ESISTENTI
- Minieolico**
- ◉ Mini eolico Esistente non indicato sul RSDI Basilicata
  - ◊ Impianti eolici autorizzati
  - ▲ Impianti eolici in corso di autorizzazione
  - WTG ID\_VIP:5579
  - ⬜ LIMITI COMUNALI

Fotosimulazioni


TAV 08

Punto di Vista 11- Strada Provinciale Montemilone-Venosa - limite urbano del comune di Montemilone


Panoramica dal Punto di Vista 11 - ANTE OPERA



Keyplan Punti di Vista



Panoramica dal Punto di Vista 11 - POST OPERA



- LEGENDA**
- WTG
  - ◀ Punto di ripresa scatto fotografico
  - PERIMETRO AREE CONTERMINI (500mt)
  - ★ IMPIANTI EOLICI ESISTENTI
- Minieolico**
- ◉ Mini eolico Esistente non indicato sul RSDI Basilicata
  - ◊ Impianti eolici autorizzati
  - ▲ Impianti eolici in corso di autorizzazione
  - WTG ID\_VIP:5579
  - ⬜ LIMITI COMUNALI



- dal bene architettonico **Masseria Matinella-Veltri** (in Venosa) sono visibili n.7 aerogeneratori di progetto. Anche in questo caso la mancata rappresentazione degli altri impianti eolici di grande generazione (ID VIP 5955, ID VIP 5136, ID VIP 5552, VIP 6033) non consente la valutazione delle eventuali interferenze con gli ulteriori aerogeneratori appartenenti ai suddetti impianti;
- dall'area di vincolo archeologico della **SS. Trinità** (in Venosa, lungo la s.p. Ofantina), secondo il fotoinserimento fornito, sembrerebbe che non sia visibile nessun aerogeneratore dell'impianto di progetto. Tuttavia il punto di ripresa indicato (punto di scatto n.13), essendo schermato da un edificio del complesso archeologico, non appare idoneo per una corretta rappresentazione della visibilità dell'impianto di progetto. Inoltre la mancata rappresentazione degli altri impianti eolici di grande generazione (ID VIP 5955, ID VIP 5136, ID VIP 5552, ID VIP 6033) non consente la valutazione delle eventuali interferenze con gli ulteriori aerogeneratori appartenenti ai suddetti impianti;
- dal bene paesaggistico del "bosco di Venosa", non è visibile nessun aerogeneratore dell'impianto di progetto;
- da un punto panoramico nel **centro abitato di Lavello** sono visibili n.6 aerogeneratori di progetto. Anche in questo caso la mancata rappresentazione degli altri impianti eolici di grande generazione ID VIP 5955, ID VIP 5136, ID VIP 5552, ID VIP 6033 non consente la valutazione delle eventuali interferenze con gli ulteriori aerogeneratori appartenenti ai suddetti impianti;
- dalla strada statale S. S.655 (in Venosa, all'intersezione con la S.P.18 Ofantina) sono visibili n.7 aerogeneratori di progetto. Anche in questo caso la mancata rappresentazione degli altri impianti eolici di grande generazione (ID VIP: 5955, ID VIP 5136, ID VIP 5552, VIP 6033) non consente la valutazione delle eventuali interferenze con gli ulteriori aerogeneratori appartenenti ai suddetti impianti;
- dal Regio **tratturello Melfi- Castellaneta** nr. 023 PZ (in Venosa), sono visibili n.5 aerogeneratori di progetto. Anche in questo caso la mancata rappresentazione degli altri impianti eolici di grande generazione ID VIP 5955, ID VIP 5136, ID VIP 5552, VIP 6033, non consente la valutazione delle eventuali interferenze con gli ulteriori aerogeneratori appartenenti ai suddetti impianti;
- dall'area di vincolo archeologico di Loreto o di **Notarchirico** (in Venosa) sono visibili n.5 aerogeneratori di progetto. Anche in questo caso la mancata rappresentazione degli altri impianti eolici di grande generazione (ID VIP 5955, ID VIP 5136, ID VIP 5552, ID VIP 6033) non consente la valutazione delle eventuali interferenze con gli ulteriori aerogeneratori appartenenti ai suddetti impianti;
- dal **Regio tratturello Melfi-Castellaneta** nr. 023 PZ (in Venosa, lungo la S.P.25), sono visibili n.2 aerogeneratori di progetto. Anche in questo caso la mancata rappresentazione degli altri impianti eolici di grande generazione (ID VIP 5955, ID VIP 5136, ID VIP 5552, VIP 6033) non consente la valutazione delle eventuali interferenze con gli ulteriori aerogeneratori appartenenti ai suddetti impianti;

Si segnala, inoltre, che non sono stati forniti, benché richiesti, fotoinserimenti da numerosi altri punti sensibili ricedenti nell'AVI, quali l'Invaso di Locone, collocato a circa 500 m dalla WTG05.




\*

## IMPATTI CUMULATIVI

**RILEVATO** che, in merito all'indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere (solo quelli che abbiano una rilevanza tale da costituire insieme all'intervento in esame un impatto paesaggistico non accettabile), sono censibili gli impianti così come rappresentati nell'immagine sotto riportata:

L'area risulta notevolmente interessata dalla presenza di aerogeneratori e impianti FER quasi in sovrapposizione



PPR Basilicata: Quadro conoscitivo

(Immagine Estratta dal sito <https://rsdi.regione.basilicata.it/viewGis>)

**CONSIDERATO E VALUTATO** che, dall'analisi dell'allegato indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere (solo quelli che abbiano una rilevanza tale da costituire insieme all'intervento in esame un impatto paesaggistico non accettabile).

Impianti eolici di grande generazione in esercizio (dal portale RSDI della Regione Basilicata):

- Impianto eolico n. 3 nel comune di Lavello (n. 12 aerogeneratori). Potenza complessiva 39,6 MW;
- Impianto eolico n. 39 nel comune di Lavello (n. 7 aerogeneratori). Potenza complessiva 14 MW;
- Impianto eolico n. 46 nel comune di Lavello (n. 7 aerogeneratori). Potenza complessiva 14 MW;
- Impianto eolico n. 21 nel comune di Palazzo S. Gervasio (n. 17 aerogeneratori). Potenza complessiva 34MW;

Impianti eolici di grande generazione autorizzati (dal portale RSDI della Regione Basilicata)

- Impianto eolico n. 52 nel comune di Montemilone (n. 5 aerogeneratori). Potenza complessiva 18MW;
- Impianto eolico n. 56 nel comune di Montemilone (n. 17 aerogeneratori). Potenza complessiva 60MW;
- Impianto eolico n. 69 nei comuni di Venosa - Maschito (n. 9 aerogeneratori). Potenza




X

complessiva 38,9 MW;

Impianti eolici in corso di istruttoria fortemente interferenti con l'impianto in oggetto:

- Impianto eolico proposto dalla società GR Value Development S.r.l., localizzato in Venosa e Montemilone, denominato "Tre Mani"; codice pratica ID VIP 5552, istanza di VIA presentata in data 04/09/2020;
- Impianto eolico proposto dalla società COGEIN ENERGY S.r.l., localizzato in Venosa, in località Boreano; istanza di PAUR presentata in data 07/08/2020;
- Impianto eolico proposto dalla società WINDERG S.r.l., localizzato nel Comune di Montemilone; istanza di PAUR presentata in data 06/07/2020 e 20/07/2020;
- Impianto eolico proposto dalla società COGEIN ENERGY s.r.l., localizzato nei Comuni di Montemilone, Venosa, Banzi, Palazzo San Gervasio, Genzano di Lucania e Spinazzola; codice pratica ID\_VIP: 5136, istanza di VIA presentata in data 12/02/2020;
- Impianto eolico proposto dalla società MILLEK S.r.l., localizzato nel Comune di Montemilone e Venosa; codice pratica ID VIP 5579, istanza di VIA presentata in data 23/09/2020;
- Impianto eolico proposto dalla società NAUSICAA S.r.l. S.r.l., localizzato nei Comuni di Montemilone e Venosa, denominato "Impianto Gaudiano"; codice pratica ID VIP 6033, istanza di VIA presentata in data 08/04/2021;
- Impianto eolico proposto dalla società CRONO RINNOVABILI S.r.l., localizzato nel Comune di Montemilone e Venosa, codice pratica ID VIP 7321, istanza di VIA presentata in data 11/08/2021;
- Impianto eolico proposto dalla società Giglio Energy S.r.l., localizzato nel Comune di Montemilone e Lavello; codice pratica ID VIP 5955, istanza di VIA presentata in data 02/03/2021.



*Immagine estratta dal Quadro conoscitivo del redigendo Piano paesaggistico della Basilicata (elaborata con l'ausilio del software QGIS dalla Segreteria Tecnica della SS-PNRR)*



**CONSIDERATO** che, con riferimento agli ASPETTI ARCHITETTONICI:

in merito alle dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto sottoposto a disamina, ovvero nelle sue immediate vicinanze, si può asserire che ricadono nell'area vasta di analisi (10 Km) i seguenti beni monumentali:

VENOSA

Ricadono nell'area vasta di analisi le seguenti emergenze architettoniche:

1. **Masseria Saraceno - Quaranta** (ex La Caccia) - D.M. del 08/02/1997: a **circa 0,6 Km** verso nord ovest da WTG01; Masseria Trentangeli - D.M. del 02/10/1992: a circa 1,4 Km verso Sud da WTG02;
2. **Masseria Trentangeli**- D.M. del 02/10/1992: a **circa 1,4 km** verso sud da WTG02;
3. Stazione ferroviaria di Venosa Maschito - D.S.R. n. 78 del 19/09/2018: a circa 3,3 Km verso Sud da WTG04;
4. Ex Monastero di Sant'Agostino - D.M. del 11/09/1990: a circa 5,3 Km verso Sud da WTG02;
5. Castello di Venosa - D.M. del 01/03/1997: a circa 6,0 Km verso Sud da WTG02;
6. Palazzo la Torre – D.M. del 17/04/1990: a circa 7,1 km verso sud da WTG04;
7. Masseria Matinella - Veltri - D.M.27/02/1992; a circa 5,0 km verso Sud-Est da WTG04;
8. Masseria Casone (ex il Casone) - D.M. 08/10/1992: a circa 2,8 Km verso Nord-Est da WTG01;

LAVELLO

Ricadono nell'area vasta di analisi le seguenti emergenze architettoniche:

9. Masseria Iannuzzo - D.M. del 08/10/1992 a circa 1,8 Km verso nord ovest da WTG01;
10. Masseria Bosco delle Rose - D.M. del 21/08/1995: a circa 2,5 Km verso ovest da WTG01;
11. Masseria Marchesa - D.M. 19/11/1992 a circa 9 km verso nord ovest da WTG01;
12. Masseria di Giustino Fortunato – D.M. 27/09/1989 a circa 8,0 km verso nord da WTG01;
13. Resti del ponte medioevale Vallone della Foresta - D.D.R. n. 123 del 27/08/2014 a circa 1,5 Km verso nord da WTG05;
14. Masseria Finocchiaro - D.M. 19/11/1992 a circa 1,6 km verso Ovest da WTG05;

**CONSIDERATO** che, con riferimento ai beni culturali tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10 del Codice:

- comma 1): i beni culturali immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, presenti all'interno dei centri storici che cadano nell'area vasta di analisi, ovvero nei comuni di Lavello, Melfi, Rapolla, Barile, Venosa, Maschito, Palazzo, San Gervasio e Montemilone;

- comma 4) lettera g): le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico presenti nei centri storici che cadano nell'area vasta di analisi, ovvero nei comuni di Lavello, Melfi, Rapolla, Barile, Venosa, Maschito, Palazzo San Gervasio e Montemilone.



**VALUTATO** che, *in riferimento agli aspetti della tutela del patrimonio architettonico*, oltre che segnalare la presenza, all'interno dell'area vasta d'indagine di 10 km, di numerosi beni tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs n. 42 del 2004, l'impianto eolico progettato determina impatti sui seguenti monumenti, da attenzionare in base quanto stabilito dalla L. R. n. 54 del 30 dicembre 2015, in particolare con riferimento alle distanze minime (*buffer*) indicate nell'Allegato A di detta legge:

1. **Masseria Saraceno** (in Venosa, fg. 2, p.lla 360) da cui sono visibili n.7 aerogeneratori di progetto (0,6 km da WTG01 dir. Sud Est, 1,5 km da WTG07 dir. Sud 2,2 km da WTG06 dir. Sud Ovest, e n.4 aerogeneratori di un altro impianto eolico di grande generazione in fase di autorizzazione (ID 5579) Montemilone (PZ) – Venosa (Pz). Tuttavia la mancata rappresentazione degli altri impianti eolici di grande generazione (ID 5955, ID VIP 5136, ID VIP 5552, ID VIP 6033) non consente la valutazione delle eventuali ulteriori interferenze nelle analisi di intervisibilità teorica cumulata;
2. **Masseria Tetrangeli** (in Venosa, fg. 12, p.lla 56) da cui sono visibili n.7 aerogeneratori di progetto (1,4 km da WTG02 dir. Nord, 1,4 km da WTG03 dir. Nord, 1,5 km da WTG 04 dir. Nord Est, 2,1 km da WTG 06 dir. Nord, 2,1 km da WTG 05 dir. Nord) e n.6 aerogeneratori di altri impianti eolici di grande generazione in esercizio (Eog 039, Eog 046, Eog 002). Tuttavia la mancata rappresentazione degli altri impianti eolici di grande generazione (ID 5955, ID VIP 5136, ID VIP 5552, ID VIP 6033) non consente la valutazione delle eventuali ulteriori interferenze nelle analisi di intervisibilità teorica cumulata;
3. **Masseria Finocchiaro** (in Lavello, fg. 63, p.lla 14-202) da cui sono visibili n.6 aerogeneratori di progetto (1,6 km da WTGO5 dir. sud est, 3,9 km da WTGO 1 dir. est, 1,9 km da WTGO2 dir. sud est) e n.4 aerogeneratori di un altro impianto eolico di grande generazione in fase di autorizzazione (ID VIP 5579) MONTEMILONE (PZ) - VENOSA (PZ). Tuttavia la mancata rappresentazione degli altri impianti eolici di grande generazione (ID VIP. 5955J, ID VIP: 5136, ID VIP: 5552, VIP. 6033) non consente la valutazione delle eventuali ulteriori interferenze nelle analisi di intervisibilità teorica cumulata;
4. **Masseria Bosco delle Rose** (in Lavello, foglio 60, p.lla 285) da cui sono visibili n.6 aerogeneratori di progetto (2,5 km da WTGO1 dir. Sud Est, 3,0 km da WTGO7 dir. Sud Est, 2,9 km da WTGO6 dir. Sud, 2,6 km da WTGO5 verso Sud, e n.1 aerogeneratore di un altro impianto eolico di grande generazione in fase di autorizzazione ID VIP: 5579 MOIVTEMILONE (PZ) - VENOSA (PZ). Tuttavia la mancata rappresentazione degli altri impianti eolici di grande generazione (ID VIP: 5955), ID VIP: 5136, ID VIP 5552, VIP: 6033 non consente la valutazione delle eventuali ulteriori interferenze nelle analisi di intervisibilità teorica cumulata;
5. **Masseria Iannuzzo** (in Lavello, foglio 60 p.11a 183) da cui sono visibili n.7 aerogeneratori di progetto (1,8 km da WTGO1 dir, sud est, 2,6 km da WTGO7 dir. Sud, 2,9 km da WTGO6 dir. Sud, 3,0 km da WTGO5 dir, Sud Ovest) e n.4 aerogeneratori di un altro impianto eolico di grande generazione in fase di autorizzazione (ID VIP: 5579) MOIVTEMILONE (PZ) - VENOSA (PZ). Tuttavia la mancata rappresentazione degli altri impianti eolici di grande generazione (ID VIP: 5955, ID VIP: 5136, ID VIP: 5552, ID VIP 6033) non consente la valutazione delle eventuali ulteriori interferenze nelle analisi di intervisibilità teorica



\*

- cumulata;
6. **Masseria Casone** (in Venosa, foglio 4, p.la 2) da cui sono visibili n.7 aerogeneratori di progetto (2,8 km da WTGO1 dir. Nord Est, 3,6 km da WTGO7 dir. Nord Est, 4,7 km da WTGO6 dir. Nord Est, 5,1 km da WTGO4 dir. Nord Ovest) e n.9 aerogeneratori di un altro impianto eolico di grande generazione in fase di autorizzazione (ID VIP: 5579) MONTEMILONE (PZ) - VENOSA (PZ). Tuttavia la mancata rappresentazione degli altri impianti eolici di grande generazione (ID VIP: 5955, ID VIP: 5136, ID VIP: 5552, ID VIP 6033) consente la valutazione delle eventuali ulteriori interferenze nelle analisi di intervisibilità teorica cumulata;
  7. **Masseria Matinella-Veltri** (in Venosa, foglio 25, p.la 40) da cui sono visibili n.7 aerogeneratori di progetto (5,1 km da WTGO4 dir. Nord Ovest, 5,7 km da WTGO1 dir. Nord Ovest, 6,3 km da WTGO1 dir. Nord Ovest) e n.4 aerogeneratori di un altro impianto eolico di grande generazione in fase di autorizzazione (ID VIP: 5579) MONTEMILONE (PZ) - VENOSA (PZ). Tuttavia la mancata rappresentazione degli altri impianti eolici di grande generazione (ID VIP: 5955, ID VIP: 5136, ID VIP: 5552, ID VIP 6033) non consente la valutazione delle eventuali ulteriori interferenze nelle analisi di intervisibilità teorica cumulata;

**CONSIDERATO** che, con riferimento agli ASPETTI ARCHEOLOGICI, in merito alle Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze si può asserire che, nell'area vasta di analisi (10 Km), ricadono i seguenti beni archeologici individuati ai sensi degli artt. 10, 13 e 45 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio:

#### VENOSA

1. Sanzanello – BCA\_154D: a circa 6,9 km verso Sud Ovest da WTG02;
2. SS.Trinità – BCA\_136D: a circa 4,8 km verso Sud da WTG02;
3. Catacombe – BCA\_138D: a circa 3,0 km verso Sud da WTG04;
4. Tufarello - BCA\_139I: a circa 3,6 km verso Sud da WTG04;
5. Loreto – BCA\_140D: a circa 4,6 km verso Sud Est da WTG04;

#### PALAZZO SAN GERVASIO

1. Matinelle – BCA\_087D: a circa 7,9 km verso Sud Est da WTG04;

#### LAVELLO

1. Foragine - D.S.R. del 13/07/2004, BP142m\_041: a circa 3,2 km verso Nord da WTG05;
2. Carrozze/Cimitero/Gravetta – BP142m\_044: a circa 4,8 km verso Nord da WTG05;
3. San Felice - OCA\_0390: a circa 5,2 km verso Nord Ovest da WTG05;
4. Finocchiaro – BCA\_147D: a circa 2,2 km verso Ovest da WTG05;

#### RAPOLLA

1. Toppo d'Aguzzo - BCA101D: a circa 8,6 km verso ovest da WTG02;



## RETE TRATTURALE

- Regio Tratturello Lavello-Minervino nr. 012 PZ, BPT142m\_426: a circa 7 km verso Nord da WTG01;
- Regio Tratturello Stornara-Montemilone nr. 014 PZ, BPT142m\_254: a circa 4,4 km verso Nord Est da WTG01;
- Regio Tratturello Venosa-Ofanto nr. 013 PZ, BPT142m\_428: a circa 6,2 km verso nord da WTG01;
- Regio Tratturello Rendina-Canosa nr. 006 PZ, BPT142m\_227: a circa 7,0 km verso Nord Ovest da WTG05;
- Regio Tratturo Melfi - Castellaneta nr. 018/019/022 – PZ, BPT142m\_233/BPT142m\_241/BPT142m\_252: a circa 0,4km verso sud da WTG02;
- Regio Tratturello Foggia- Ortona- Lavello nr. 005 PZ, BCT230: a circa 6,5 km verso Nord Ovest da WTG05;
- Regio Tratturello di Tufarelle nr. 015 PZ, BCT226: a circa 5,2 km verso Ovest da WTG02;
- Regio Tratturello di Notarchirico nr. 024 PZ, BCT277: a circa 5,5 km verso Sud da WTG04;
- Regio Tratturello Venosa-Ofanto nr. 023 PZ, BCT421: a circa 1,0 Km verso Sud Est da WTG04;
- Tratturo comunale di Scaccia nr. 017 PZ, BPT142m: a circa 3,4 km verso Ovest da WTG05;

Si rappresenta, inoltre, che, nell'area più prossima all'impianto in esame sono **presenti cinquantaquattro punti di interesse archeologico**, noti in letteratura da precedenti indagini topografiche dirette ed indirette sul territorio, come risultante dalla Relazione Archeologica;

**VALUTATO** inoltre che, dall'analisi condotta per la valutazione delle interferenze con le "aree e siti non idonei" (D.G.R. 903/2015, **L.R. 54/2015**), all'interno del *buffer* locale (3000 m) e del *buffer* sovralocale (10 km), risulta che l'impianto proposto è parzialmente compreso all'interno delle categorie individuate come aree sensibili dal punto di vista paesaggistico. Da tale analisi, eseguita dalla Società proponente, e schematizzata attraverso una tabella, di seguito riportata, si evince quanto segue:



\*

**INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DEI SITI NON IDONEI SECONDO IL D.M. 10/09/2010,  
ai sensi del P.I.E.A.R. (L.R. N. 1/2010) e delle Linee Guida di cui agli Allegati "A", "B" e "C" della L.R. n. 54/2015**

Elenco Aree e Siti non idonei	Buffer P.I.E.A.R.		Buffer L.R.54/2015 - L.R. 38/2018		Elaborati grafici e descrittivi di riferimento
	m	verificato	m	verificato	
Siti inseriti nel patrimonio mondiale dell'UNESCO	-	-	8000	✓	A.17.1.1, A.17.1.0
Beni monumentali (artt. 10, 12 e 46 del D.Lgs. n.42/2004)	1000	✓ (1)	3000	✓ (2)	A.17.1.1, A.17.1.0, A.04
Beni e siti e archeologici, storico-monumentali ed architettonici	1000	✓	1000	✓	A.17.1.1, A.17.1.0, A.04
Zone d'interesse archeologico (art.142 lett. m D.Lgs. n.42/2004)	-	-	0	✓	A.17.1.1, A.17.1.0, A.04
Aree vincolate <i>ope legis</i> (artt.136 e 157 D.Lgs. n.42/2004)	-	✓	0	✓	A.17.1.1, A.17.1.0
Territori costieri	1000	✓	5000	✓	A.17.1.1, A.17.1.0
Territori contermini ai laghi ed invasi artificiali	150	✓	1000	✓ (3)	A.17.1.1, A.17.1.0
Fiumi, torrenti e corsi d'acqua (art.142 c.1 let.c D.Lgs. n.42/2004)	150	✓	500	✓ (4)	A.17.1.1, A.17.1.0
Rilievi sopra i 1.200 m s.l.m.	0	✓	0	✓	A.17.1.1, A.17.1.0
Aree assegnate alle università agrarie e zone gravate da usi civici	0	✓	0	✓	A.17.1.1, A.17.1.0
Percorsi tratturali	0	✓	200	✓ (5)	A.17.1.1, A.17.1.0, A.04
Aree comprese nei Piani Paesistici di Area Vasta soggette a vincolo di conservazione A1 e A2 e a verifica di ammissibilità	0	✓	0	✓	A.17.1.1, A.17.1.0
Aree di crinale individuate dai Piani Paesistici di Area Vasta come elementi lineari di valore elevato	0	✓	0	✓	A.17.1.1, A.17.1.0
Centri urbani	1000	✓	3000	✓	A.17.1.1, A.17.1.0, A.16.a.2.1, A.16.a.2.2
Centri storici (zona A)	0	✓	5000		A.17.1.1, A.17.1.0, A.16.a.2.1, A.16.a.2.2
Aree protette (Parchi e Riserve naturali regionali e statali)	0	✓	1000	✓	A.17.1.1, A.17.1.0
Zone Umide	150	✓	1000	✓	A.17.1.1, A.17.1.0
Oasi WWF	0	✓	0	✓	A.17.1.1, A.17.1.0
Rete Natura 2000	0	✓	1000	✓	A.17.1.1, A.17.1.0
IBA (Important Birdlife Area)	-	-	0	✓	A.17.1.1, A.17.1.0
Rete Ecologica	-	-	0	✓	A.17.1.1, A.17.1.0
Alberi monumentali	-	-	500	✓	A.17.1.1, A.17.1.0
Boschi	0	✓	0	✓	A.17.1.1, A.17.1.0
Vigneti DOC	-	-	0	✓	A.17.1.1, A.17.1.0
Territori caratterizzati da elevata capacità d'uso del suolo	-	-	0	✓	A.17.1.1, A.17.1.0
Aree a rischio idrogeologico medio-alto ed aree soggette a rischio idraulico, comprese le aree individuate dai Piani Stralcio dell'AdB	0	✓	0	✓	A.17.1.1, A.17.1.0, A.02, A.03
Distanza minima tra gli aerogeneratori [3*diametro] orizzontalmente			600 L.R. 38/18	✓	A.17.1.1, A.17.1.0, A.16.a.20, A.16.b.1.2
Distanza minima tra gli aerogeneratori [3*diametro] orizzontalmente	450	✓			A.17.1.1, A.17.1.0, A.16.a.20, A.16.b.1.3
Distanza minima tra gli aerogeneratori [6*diametro] parallelamente	900	✓			A.17.1.1, A.17.1.0, A.16.a.20, A.16.b.1.4
Distanza minima dalle abitazioni [2,5*(htorre+raggio)]	507,5	✓	-		A.17.1.1, A.17.1.0, A.16.a.20, A.16.b.1.5
Distanza minima dalle fabbricati	300,0	✓	-		A.17.1.1, A.17.1.0, A.16.a.20, A.16.b.1.6
Distanza minima da strade statali e autostrade	300	✓	-		A.17.1.1, A.17.1.0, A.16.a.20, A.16.b.1.7
Distanza minima da strade provinciali e dalle strade di accesso alle abitazioni	200	✓	-		A.17.1.1, A.17.1.0, A.16.a.20, A.16.b.1.8
Distanza minima da strade comunali			200 L.R. 38/18	✓	A.17.1.1, A.17.1.0, A.16.a.20, A.16.b.1.9

✓ (1): La WTG01 dista circa 600m dal Bene monumentale "Masseria Saraceno - Quaranta"

✓ (2): La WTG01 dista circa 600m dal Bene monumentale "Masseria Saraceno - Quaranta", WTG02 dista circa 1400m dal Bene monumentale "Masseria Trentangeli"

✓ (3): La WTG01 dista circa 880m da invaso di toppo di Francia (o del Lampeggiano)

✓ (4): La WTG03 dista circa 180m, WTG06 dista circa 340m da Vallone Lampeggiano e Noci Servale

✓ (5): Un tratto di caviodotto interrato percorre il Regio trattorello Venosa-Ofanto su strada esistente

*Elaborato di progetto: Tabella riepilogativa aree non idonee  
(Integrazioni del 07/04/2021)*

**CONSIDERATO** che, *in riferimento agli aspetti della tutela del patrimonio archeologico*, è doveroso evidenziare che l'area interessa alcuni comuni (comuni di Venosa e Montemilone) che costituiscono **"La collina e i terrazzi del Bradano"**, tuttavia l'assenza di indagini sistematiche, contrariamente a quanto desunto da attività di ricerca svolte in passato nel territorio, determina una scarsa conoscenza del reale potenziale archeologico dell'area direttamente interessata dal progetto. Più recenti rinvenimenti archeologici nell'area limitrofa dimostrano che il comprensorio è interessato da un lungo e diffuso popolamento.



**MINISTERO  
DELLA  
CULTURA**

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it





Montemilone, in particolare, costituisce un significativo luogo di frontiera tra Venosa, fulcro dell'*ager Venusinus* e Canosa, centro attorno a cui gravita l' *ager Ofantino*, anche per la parte che attualmente ricade in Basilicata

In merito all'analisi dell'impatto visivo dell'impianto eolico sui beni archeologici, si evidenzia che buona parte dell'impianto risulta visibile dalle sottoelencate emergenze archeologiche:

1. Catacombe in Venosa\_BCA:138D: a circa 3,0 km verso sud da WTG04;
2. SS.Trinità in Venosa - BCA\_1360: a circa 4,8 km verso sud da WTG02;

mentre dai seguenti siti, pur se caratterizzati da significativi gradi di intervisibilità (si veda l'elaborato *A.17.1.0-TAV 21- Carta della Intervisibilità dei beni di interesse archeologico*), non è stato prodotto alcun foto inserimento:

- Tufarello in Venosa - OCA, 1391: a circa 3,6 km verso sud da WTG04;
- Loreto in Venosa - OCA 1400: a circa 4,6 km verso sud est da WTG04;
- Finocchiaro in Lavello - OCA 1470: a circa 2,2 km verso ovest da WTG05;
- Carrozze/Cimitero/Gravetta in Lavello - BP142m\_044: a circa 4,8 km verso nord da WTG 05;
- Foragine in Lavello - D.S.R. del 13/07/2004, BP142m\_941: a circa 3,2 km verso nord da WTG05;

#### TRATTURI

- Regio Tratturello Venosa-Ofanto nr. 013 PZ, BPT142111 mt 428: a circa 6,2km verso nord da WTG01;
- Regio Tratturo Melfi - Castellaneta nr. 018/019/022 - PZ, BPT14291\_233 /OPT14211.241/13PT142m\_252: a circa 0,4km verso sud da WTG02;
- Regio Tratturello Venosa-Ofanto nr. 023 PZ, BeT421: a circa 1,0km verso sud est da WTG04;

Per ulteriori dettagli e approfondimenti si veda l'elaborato *A.1Z1.0-TAV 21- Carta della Intervisibilità dei beni di interesse archeologico*).

**VALUTATO**, dunque che, dall'analisi storico archeologica, si evince che il comprensorio in esame è caratterizzato da un elevato potenziale archeologico in quanto occupato capillarmente da una fitta rete di insediamenti legati per lo più allo sfruttamento rurale del territorio e che, pertanto la realizzazione dell'impianto rappresenterebbe un rischio notevole per il patrimonio culturale diffuso, rappresentato dai siti archeologici e dalla conservazione dei valori paesaggistici connessi;

**RITENUTO** nel merito che, l'inserimento di strutture così invasive (gli aerogeneratori sono alti 199 m) è in palese contrasto con le disposizioni dettate dai rispettivi strumenti di tutela, formulati per prevenire alterazioni causate da opere di minore entità, e ne pregiudica la possibilità di valorizzazione e fruizione;

**CONSIDERATO** che, dalle verifiche condotte da questa Soprintendenza Speciale, ai sensi della lettera *c-quater* del c.8, come da ultimo modificato, dell'art. 20, del D. Lgs. 199/2021 sull'area del progetto in argomento, ricadente nei comuni di Venosa e Montemilone (PZ), è emerso come l'impianto presenti interferenze coi beni di seguito elencati:

interferenze sarebbero riferibili ai beni di seguito in elenco:

#### **Beni Paesaggistici art.136**



- Invaso del Rendina (D.M. del 21/09/ 1984)

### **Beni Archeologici art.10**


- Regio tratturo Melfi-Castellaneta (D.M. del 22/12/1983)
- Regio tratturello Venosa-Ofanto (D.M. del 22/12/1983)
- Regio tratturello di Notarchirico, (D.M. del 22/12/1983)
- Zona archeologica di Maddalena, catacombe IV e VI d.C. ( D.M. 21.10.77)
- Zona archeologica di Tufarello (D.M. 12.11.80)
- Zona archeologica di Loreto, sito di epoca Paleolitica (D.S. 19.12.80 mod. D.S. 15.09.80, D.S. 16.05.79)
- Zona archeologica di Finocchiaro (D.D.R. 08.07.13)
- Zona archeologica di Foragine, resti di una villa di età imperiale di III e II sec. a.C. (D.S.R. 13.07.04)
- Zona archeologica di Gravetta, (D.M. del 18.06.91)
- Complesso archeologico della Trinità (D.M. 21.10.93 mod. D.M. 31.12.80)
- Zona archeologica di Mangiaguadagno (D.D.R. 23.04.13)

### **Beni Monumentali art.10**

- "Masseria Bosco delle Rose" (D.M. del 21/08/1995)
- "Masseria Iannuzzo" (D.M. del 08/10/1992)
- "Masseria Saraceno - Quaranta", ex La Caccia (D.M. del 27/08/1998)
- "Masseria Casone, ex Il Casone (D.M. del 08/10/1992)"
- "Masseria Trentangeli", Ex Casino Trentangioli (D.M. del 02/10/1992)
- "Ex Monastero di S. Agostino" (D.M. del 11/09/1990)
- "Castello" di Venosa (D.M. del 01/03/1997)
- "Palazzo La Torre" (D.M. del 17/04/1990)
- Masseria Santangelo ex Casino S. Angelo
- Masseria Trentageli (ex Casino Trentangioli)



\*



Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR, relativa all'area di progetto (ai sensi della lettera c-quater del c.8, come da ultimo modificato, dell'art. 20, del D. Lgs. 199/2021).

**EVIDENZIATO**, che, ai sensi della lettera c-quater del c.8, come da ultimo modificato, dell'art. 20, del D. Lgs. 199/2021 (*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*), l'impianto non ricade in area idonea per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, in quanto **rientra nella fascia di rispetto di 7 km dai beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del Codice dei beni culturali e da quelli sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 136 D. Lgs. 42/2004.**

**VISTO e CONSIDERATO** che, per quanto attiene al quadro programmatico:

- l'istituzione del "**Distretto di turismo Rurale le Terre di Aristeo**" (D.M. MiBACT 08/03/2016, n. 129 e successivo D.M. 29/12/2017 n. 594), di cui **Venosa, Montemilone**, Lavello e tutti gli altri comuni limitrofi fanno parte, si prefigge, tra gli obiettivi da perseguire:
  - di *riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale ed internazionale per accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto;*
  - di *migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni*";
- il **Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020** a sostegno dello sviluppo del settore e del territorio



delle Comunità ricomprese nella perimetrazione del su citato “*Distretto di turismo rurale*” e sono considerati prioritari e strategici specialmente, per la presenza nei perimetri individuati, di tutte o parte delle diverse “*Aree interne della Regione*”;

- il “**Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 2017-2022**” (PST), elaborato dal Comitato Permanente di Promozione del Turismo, con il coordinamento della Direzione Generale Turismo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, al fine di dare operatività all’indirizzo strategico e dotare di una visione unitaria “*l’Italia del turismo e della cultura*”, pone, con un orizzonte temporale di sei anni (2017-2022), il settore turistico al centro delle politiche di sviluppo del Paese valorizzando le attività di analisi e indirizzo già realizzate in tema di innovazione e rilancio del turismo:
  - come “Obiettivo Generale A – Innovare, specializzare ed integrare l’offerta nazionale”, al fine di ampliare l’offerta turistica nazionale per renderla più sostenibile e più competitiva rispetto alle dinamiche in atto, mira al pieno utilizzo del vantaggio competitivo legato alla pluralità e alla varietà di patrimoni culturali, naturali, antropologici e di altra natura, espressi anche attraverso le competenze, i saperi, i talenti e le tradizioni locali;
  - in linea con gli orientamenti europei, il PST promuove un approccio integrato al turismo perseguendo la fruizione responsabile dei contesti paesaggistici diffusi, quali le aree protette terrestri e marine e le aree montane e rurali, e le relative produzioni agroalimentari;
- Il medesimo PST, tra le azioni a sostegno della “**strategia nazionale per i parchi, le aree protette, aree rurali e aree interne**” (punto A.2.4) afferma che:
  - per le destinazioni – quali le aree rurali, protette, interne e i parchi – caratterizzate da un’importante dotazione di risorse territoriali, ma che non hanno ancora sviluppato una capacità di offerta turistica adeguata, nell’ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, il turismo risulta una leva importante per il rilancio della loro economia;
  - è, pertanto, indispensabile l’integrazione con le altre “filieri” presenti sui rispettivi territori, con particolare riferimento alla filiera paesaggio-natura-agricoltura-cultura che punta alla valorizzazione integrata di risorse paesaggistiche e naturali, produzione agro-alimentare di qualità e di un patrimonio culturale riconosciuto;
- a livello regionale, il Piano Turistico Regionale (PO FESR Basilicata 2007-2013), evidenzia come:
  - lo stesso patrimonio delle tante chiese e tradizioni religiose, per quanto significativo e in certi casi straordinario (come per le chiese rupestri) non è sufficiente a definire il tratto ‘dominante’ della regione: valori riconosciuti e considerati “sopra soglia”, ossia di significativa rilevanza sono invece quelli legati all’idea di un territorio caratterizzato da una natura preservata, da un mix suggestivo di piccoli e caratteristici borghi in più che gradevoli spazi rurali, in una parola dal paesaggio culturale lucano;
  - la prospettiva è quella di dar vita a un disegno di economia della cultura, e dunque a nuove filiere di sviluppo locale, dove paesaggio storico, natura, storia e cultura divengono emozioni, comunicazione, conoscenza, intrattenimento, spettacolo, la prima necessità è quella che a partire dal potenziamento dell’esistente si articola in un primo insieme di grandi attrattori;



- in questa visione:
  - il paesaggio riveste un ruolo fondamentale nella strategia di valorizzazione turistica sostenibile come elemento unificatore degli elementi di attrazione materiali e immateriali;
  - il paesaggio inteso in senso lato identifica e diversifica i territori italiani e può essere considerato come l'attrattore strategico in grado di attirare nuovi flussi e redistribuirli sul territorio, mitigando la polarizzazione verso le destinazioni canoniche;
  - le innovazioni, per rispondere alle esigenze della domanda, richiedono anche di innovare la permeabilità fisica e culturale dei luoghi: cammini storici, itinerari culturali, sentieri, messa a sistema di "itinerari culturali" del Consiglio d'Europa diventano il presupposto per un'innovazione della fruizione del paesaggio in chiave turistica che si coniuga con il riutilizzo del patrimonio edilizio storico e tradizionale diffuso e sottoutilizzato e con la promozione delle specificità e qualità dei prodotti alimentari e della cultura materiale e immateriale dei luoghi;

**TENUTO CONTO** che, sulla base di una nuova consapevolezza del peso crescente che va assumendo il turismo e delle possibilità di ulteriore sviluppo dell'intera filiera, la riforma in atto del quadro normativo di riferimento per il riordino del sistema turistico regionale, persegue:

- il passaggio da una visione settoriale a una di sistema;
- l'integrazione tra i diversi attori e fattori che concorrono a definire il sistema turismo, coordinamento delle azioni e delle iniziative per superare frammentarietà e disarticolazione della spesa;
- nuovi modelli di *governance* e individuazione dei sistemi turistici locali, come esiti di un percorso di riorganizzazione e promozione territoriale;
- l'impegno delle politiche pubbliche è, innanzitutto, rivolto a **migliorare i fattori di contesto, a preservare il paesaggio naturale e culturale, rafforzare la dotazione delle risorse disponibili anche per un "utilizzo turistico eco-compatibile", nella prospettiva più ampia di un armonico sviluppo locale**, per accrescere i fattori di attrattività e competitività complessiva della Basilicata;

**CONSIDERATO**, inoltre, che, dai risultati di una inchiesta effettuata nel 2007 da 14 giornalisti, italiani e stranieri, specializzati sul turismo, il punto di vista degli *opinion leaders* sui punti di forza e debolezza della Basilicata, vengono indicati, tra i punti di forza, il fascino del "paesaggio preservato" e della "piccola" regione a dimensione umana, i luoghi ancora da scoprire, e una enogastronomia apprezzata a partire dall'Aglianico del Vulture come un paradiso sinonimo di libertà e di spettacolo;

**CONSIDERATO** che,

- il principio secondo cui, il paesaggio, con l'evoluzione concettuale consolidatasi negli ultimi anni e che ha avuto la sua consacrazione nella Convenzione Europea del Paesaggio sottoscritta a Firenze nel 2000, costituisce "... una determinata parte di territorio, così come viene percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e delle loro interrelazioni" (art. 1 lettera a), e, in quanto tale, un fattore importante per il benessere sociale ed una risorsa per lo sviluppo sostenibile, nonché un patrimonio culturale di ogni territorio da tramandare alle future generazioni;
- nei nuovi scenari **del governo del territorio rurale** per un uso sostenibile delle risorse agricole e



*f*

conformemente a quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio:

- la qualità paesaggistica non viene riferita esclusivamente ai bei paesaggi naturali con elevate valenze ambientali, ma anche ai paesaggi agrari, che risulterebbero caratteristici nella definizione dell'identità di un determinato territorio;
- in molti contesti, un determinato territorio si identifica proprio con il suo paesaggio agrario quale bene collettivo da tutelare e, contemporaneamente, come funzione di produzione di esternalità positive attribuita all'agricoltura;

**CONSIDERATO** che, con particolare riferimento ai “paesaggi rurali storici”:

- l'attenzione per il paesaggio è legata ad una profonda evoluzione della società e delle politiche dello sviluppo rurale, passate da un approccio settoriale, caratterizzato da interventi di tipo puntuale, ad una concezione che valorizza la **dimensione territoriale**, per la quale è necessario lo sviluppo di un «progetto di territorio», per il quale il paesaggio si presenta oggi come un paradigma di riferimento più efficace rispetto alle sole istanze produttive o ambientali, offrendo un punto di riferimento molto più vicino ai reali valori espressi dal nostro territorio;
- il mantenimento di colture che mostrano persistenze storiche plurimillinarie, mantenendo le loro funzioni produttive e grandi valenze estetiche, il ruolo crescente di fenomeni quali il turismo rurale e l'interesse per la qualità della vita abbinata al territorio rurale, rivelano non solo l'attenzione del coltivatore alle sue radici storiche, ma anche il crescente interesse della popolazione che intende così riacciare i suoi legami con la terra, sfaldati dalla modernità;

**CONSIDERATO e VALUTATO**, inoltre, che dal “Primo Rapporto sullo Stato del Paesaggio Rurale”, elaborato a cura della segreteria tecnico-scientifica per il sostegno delle attività dell'Osservatorio Laboratorio del Paesaggio e dei Beni Culturali (CULTLAB) – dell'Università degli Studi di Firenze (Settembre 2018) – emerge come:

- i paesaggi rurali, indissolubilmente legati alle pratiche tradizionali mantenute e trasmesse da generazioni di produttori (agricoltori, pastori e boscaioli) costituiscono complessi sistemi basati su tecniche ingegnose e diversificate che hanno fornito un contributo fondamentale alla costruzione ed al mantenimento del nostro patrimonio storico, culturale e naturale, rappresentando il continuo adattamento a condizioni ambientali difficili, fornendo molteplici prodotti e servizi, contribuendo alla qualità della vita e producendo paesaggi di grande bellezza;
- in tema di **vulnerabilità del paesaggio**, i dati relativi alla realizzazione di centrali eoliche sollevano un caso di grande attualità: le tendenze attuali volte allo sviluppo delle energie rinnovabili nel nostro paese sembrano spesso scordare che il patrimonio paesaggistico nazionale contribuisce al progresso dell'umanità, all'economia e alla qualità della vita in misura maggiore, rispetto al contributo che le centrali eoliche possono dare alla soluzione del problema energetico e della mitigazione del riscaldamento climatico;
- fermo restando la necessità di trovare una soluzione ai problemi energetici, gli ambiziosi progetti di centrali eoliche portati avanti da Regioni con vasti patrimoni paesaggistici, dovrebbero tenere conto dell'impatto negativo sul patrimonio paesaggistico;

**CONSIDERATO** che la tutela dei paesaggi rurali tradizionali può essere garantita solo se:

- le comunità locali riconoscono il loro valore culturale e identitario;



- la tutela diviene uno strumento per migliorare la redditività dei fattori produttivi impiegati in agricoltura (in particolare del lavoro);

**CONSIDERATO** che tra gli strumenti per migliorare la redditività dei fattori produttivi impiegati in agricoltura tramite la valorizzazione dei paesaggi rurali tradizionali vengono individuate:

- l'acquisizione di potere di mercato per le **produzioni agro-alimentari legate al paesaggio tradizionale** (introduzione di un marchio);
- **lo sviluppo del turismo rurale** e individuazione di strumenti per il riconoscimento delle relazioni di complementarità esistenti tra turismo, agricoltura e **conservazione del paesaggio tradizionale**;
- l'erogazione da parte dei Piani di Sviluppo Rurale di **incentivi mirati alla gestione e manutenzione dei paesaggi tradizionali**;
- l'individuazione di percorsi tecnologici innovativi compatibili con la conservazione del paesaggio tradizionale;

**CONSIDERATO** che con D.M. 10-9-2010 (G.U. 18/09/2010 n. 219) del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero per i beni e le attività culturali, sono state approvate le *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”* previste dall'art. 12, comma 10 del D.Lgs. n. 387/2003, che, in particolare alla parte IV *“Inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio – Punto 16.1 dei “Criteri generali”*, prescrivono di assicurare:

- alla lettera e) *“una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio”*;
- al punto 16.4 che *“Nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale”*;

**CONSIDERATO** che, in materia di *“Tutela, governo ed uso del territorio”* la Legge regionale della Basilicata 11 agosto 1999, n. 23, all'art. 12 bis stabilisce che *“la Regione, ai fini dell'art. 145 del D. Lgs. n. 42/2004, redige il Piano Paesaggistico Regionale quale unico strumento di tutela, governo ed uso del territorio della Basilicata sulla base di quanto stabilito nell'Intesa sottoscritta da Regione, Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”*;

**CONSIDERATO** che, a tal fine:

- il quadro normativo di riferimento per la pianificazione paesaggistica regionale è costituito dalla Convenzione europea del paesaggio (CEP) sottoscritta a Firenze nel 2000, ratificata dall'Italia con L.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

*J*

14/2006 e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. n. 42/2004 che impongono una struttura di piano paesaggistico evoluta e diversa dai piani paesistici approvati in attuazione della L. 431/85 negli anni novanta;

- le attività di elaborazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), avviate sulla base del Protocollo di intesa sottoscritto il 14 settembre 2011 tra MiBACT, MATTM e Regione Basilicata e coordinate dal Comitato Tecnico istituito con Determinazione Dirigenziale n. 7502.2012/D.01284 del 19/09/2012 del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione, sono tuttora in corso;
- in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, c. 4 dell'Intesa di copianificazione, a seguito della costituzione nel 2012 di un apposito gruppo di lavoro interistituzionale è stato elaborato un documento per la "**individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili**", approvato dal Comitato Tecnico Paritetico in data 03/10/2013;
- tale documento è stato recepito con **Legge Regionale 30 dicembre 2015, n. 54** "*Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.9.2010*";

**TENUTO CONTO** che il "**Documento programmatico per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)**", validato nella seduta del Comitato Tecnico Paritetico del 27 novembre 2018, nel definire lo scenario strategico del PPR:

- nel farsi interprete del profondo connubio dell'uomo con la sua terra, si pone come obiettivo strategico la tutela e la valorizzazione dello spazio rurale multifunzionale e della sua diversità paesaggistica, nell'imprescindibile legame con le forme del sistema insediativo urbano;
- per recuperare l'attenzione **al territorio rurale** letto nel suo significato valoriale della comunità lucana, afferma alcuni principi fondamentali quali il riconoscimento della **centralità del territorio rurale** nella storia della comunità lucana partendo dal convincimento che lo spazio rurale rappresenta nel suo complesso un bene pubblico e la sua conservazione e valorizzazione deve essere il grande progetto di sviluppo sostenibile di un bene pubblico;
- l'importanza della multifunzionalità del **territorio rurale e aperto** deriva dalla sua capacità di produrre un flusso di beni e servizi utili alla collettività nel suo insieme, legati non solo alla produzione primaria (alimenti, legno, fibre, biomasse), ma anche alla ricostituzione delle risorse di base (aria, acqua, suolo), alla conservazione degli ecosistemi, della biodiversità, del paesaggio, al turismo, alle occasioni di ricreazione e vita all'aria aperta, al mantenimento di stili di vita, culture, tradizioni locali;
- **il territorio rurale costituisce l'elemento identificativo e percettivo dell'essere della comunità lucana** e la sensibilità diffusa di attaccamento alla terra (non nel significato astratto del termine ma in senso filosofico di spazio con cui la comunità si identifica, con cui ha un rapporto partecipe, familiare, è dimora materna) è esigenza di conservazione o di resilienza;
- al di là delle definizioni, **l'immagine dominante della Basilicata è legata al suo esteso spazio rurale, inteso come luogo di dialogo tra spazio costruito e territorio aperto**;
- questo grande spazio, nel tempo custode e segno evidente del passaggio della storia delle vicende



A



umane, del forte contrasto tra natura, agricoltura ed attività antropiche nella storia economica e politica regionale, si caratterizza, nelle diverse porzioni geografiche, **come una molteplicità di paesaggi in un alternarsi di tipologie** di habitat naturali e seminaturali, di trame colturali, mosaici complessi a diversi gradi di concentrazione, **centri abitati dalla leggibile matrice storica degli insediamenti e della rete infrastrutturale che segnano lo spazio rurale;**

- spazio rurale da declinare al plurale, territori diversi, ciascuno dei quali ha un suo sistema produttivo, le sue filiere, i suoi prodotti di qualità;
- con questo esteso ambiente agro naturale si relazionano i centri abitati, arroccati o adagiati, a costituire un fragile sistema insediativo riccamente connotato di identità storica;
- tra i due sistemi permangono spazi di transizione, in alcuni casi sede di un mosaico paesaggistico ancora variegato (campi arati e giardini), in altri caratterizzati da dismissione di colture e da abbandono, comunque occupati da un fitto reticolo di relazioni (viabilità storica, tratturi, sentieri), di segni testimoniali dell'attività agricola (cantine, cellari, palmenti), di architetture rurali disseminate lungo il corso dei fiumi (mulini per la macinazione, piccoli opifici, casoni, case rurali, masserie) che rimandano codici di rappresentazione specifica delle comunità locali;

**CONSIDERATO** che, sulla base di tali presupposti, il PPR intende fare un percorso di conoscenza, ricostruzione, conservazione, riappropriazione di qualità e di valorizzazione in rete della ricchezza di segni di tale patrimonio rurale storico nella consapevolezza, in primo luogo, che:

- la continua espansione delle aree urbanizzate pone la necessità di **contenere i consumi di suolo, la dispersione insediativa e la frammentazione dello spazio rurale, con la sua banalizzazione e il rapido declino della sua multifunzionalità;**
- **la proliferazione indiscriminata delle reti energetiche rinnovabili (soprattutto eolico)** che hanno già invaso i profili collinari, impongono, con la ristrutturazione dell'agricoltura che conduce ad una sempre più marcata differenziazione dei sistemi agricoli a scala territoriale, **una irreversibile semplificazione a senso unico dei contesti rurali;**

**CONSIDERATO e VALUTATO** che tutti questi processi producono modificazioni veloci dei paesaggi culturali della Basilicata, che devono essere valutate, indirizzate, governate con **l'obiettivo di preservare la dotazione dei beni comuni fondamentali della comunità lucana, quali le terre, gli ecosistemi, i paesaggi, e che, in conseguenza di tale visione territoriale, il Documento Programmatico del PPR individua tra gli obiettivi prioritari il "Mantenimento o ricostruzione di qualità dei paesaggi"** mediante:

- la conservazione e tutela della biodiversità (*buono stato di salute del paesaggio*);
- il contenimento del consumo di suolo e di paesaggio, dovuto sia per l'espansione delle aree urbane e per fenomeni di frammentazione del territorio, **sia per le trasformazioni dell'ambiente prettamente rurale a causa dell'uso delle terre agricole per la produzione di energia con l'insediamento di grandi complessi produttivi-energetici (fotovoltaico a terra ed eolico);**
- la Creazione di reti:
  - a) infrastruttura verde come rete ecologica e di fruizione;
  - b) patrimonio in rete;

**RILEVATO**, inoltre, che, nel medesimo "Documento programmatico per la redazione del Piano



Paesaggistico Regionale (PPR)”, in merito alla **localizzazione degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, si evidenzia come:**

- i dati attuali relativi agli obiettivi produttivi di energia elettrica da fonti rinnovabili, riportano che la Regione Basilicata ha autorizzato la costruzione e l’esercizio di impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici e da biomasse per una potenza in totale superiore a quella prevista dal Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) a tutto il 2020, superando la quota attribuita dal Governo con il *burding sharing* avendo consentito con la L.R. n.8/2012 l’aumento del 50% della soglia obiettivo di potenza (che pertanto diventa di 2.157 MW), collocandosi in tal modo al primo posto in Italia per produzione di energia da fonti rinnovabili;
- la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili della Regione Basilicata come risulta da alcune fonti ufficiali è attualmente pari a 2.450 GWh/anno corrispondente all’87% di quella complessiva pari a circa 2.805 GWh/anno, mentre quella prevista dal PIEAR corrispondente al fabbisogno interno relativa all’anno 2020 è pari a 3.827 GWh/anno con un deficit produttivo stimato di energia di 1.022 GWh/anno, corrispondente al 26 % da importare dall’esterno;
- a trainare l’ottima *performance* della Regione Basilicata è principalmente l’energia elettrica derivante dagli impianti eolici con una produzione di 3.467 kWh e dal fotovoltaico con 890 kWh prodotti per abitante;

**CONSIDERATO e VALUTATO** che,

- è indubbio che la forte concentrazione di installazioni di apparati tecnologici di rilevanti proporzioni, chiaramente percepibili nel territorio rurale, in taluni contesti ad elevata sensibilità paesaggistica e percettiva, hanno prodotto, a secondo della intensità e concentrazione, nuovi paesaggi caratterizzati da notevoli alterazioni delle visuali e dei tratti identitari dei luoghi;
- questa critica situazione e l’aggiornamento del PIEAR al 2020, nelle more della approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, pongono la necessità di operare una ponderazione comparativa tra interessi pubblici e privati, l’interesse pubblico allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile e la tutela ambientale e la tutela del paesaggio;
- in particolare, per quanto attiene agli impianti eolici e fotovoltaici, se da un lato producono energia “pulita” senza inquinare l’ambiente, dall’altro rischiano di danneggiare il paesaggio oltre che sotto il profilo estetico-percettivo e dell’impatto visivo anche del consumo di suolo, **se si pensa alle modifiche indotte dall’infrastrutturazione ed alla conseguente frammentazione del suolo agricolo ad essi connesse, pregiudicando in maniera irreversibile una migliore allocazione della risorsa territorio;**

**CONSIDERATO** che, con riferimento all’**Area Vasta di Indagine**, la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia**, con nota prot. n. 3440 del 23/03/2022, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 12164 del 30/03/2022, esaminata la documentazione progettuale pubblicata sulla piattaforma *web* dell’allora MiTE, nonché quella integrativa pervenuta a seguito della richiesta trasmessa da questo Ministero per il tramite dello stesso MiTE, in ragione della esiguità di lembi di territorio pugliese ricadenti nell’area *buffer* sottoposta a disamina, non ha rilevato elementi di incompatibilità dell’impianto rispetto alla parte di territorio ricadente nei limiti amministrativi



**RITENUTO**, in conclusione, di dover al riguardo ribadire, per quanto attiene agli aspetti di competenza di questa Soprintendenza Speciale, le seguenti puntualizzazioni:

- la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014, in proposito, definisce l'effetto di "irradiamento" dei beni paesaggistici presenti in un'area *"quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...), ritenendo quindi che il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo"*, ovvero dai beni culturali e paesaggistici presenti nell'area";
- nel procedimento di VIA la valutazione di questo Ufficio, insieme a quella delle Soprintendenze ABAP competenti, si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D.Lgs. 42/2004 a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici.
- tale tipo di valutazione è ribadita dal D.lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo allegato VII vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggisti) che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto;
- secondo l'art. 131, co. 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio *"La tutela del paesaggio ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime"*;
- la realizzazione dell'impianto proposto, con le notevoli dimensioni degli aerogeneratori, e delle opere infrastrutturali ad essi direttamente connessi, fuori scala ed estranei rispetto agli elementi strutturali del paesaggio rurale apporterebbe, inoltre, sostanziali modifiche ai paesaggi sopra descritti così come oggi percepibili anche dai diffusi punti di vista dinamici possibili lungo la rete infrastrutturale esistente nell'area vasta;

**CONSIDERATO** che, quindi, sulla base di tali enunciazioni, la mancanza di un adeguato quadro programmatico dello sfruttamento della risorsa energetica eolica rende difficile assicurare il rispetto della "capacità" di carico del territorio e l'equilibrio tra le nuove infrastrutture energetiche e le vocazioni territoriali meritevoli di tutela;

**CONSIDERATO** che anche il Documento relativo alla SEN 2017 del 10 novembre 2017, ha affrontato il tema della programmazione della localizzazione sul territorio degli impianti eolici, riconoscendo "la progressiva saturazione dei siti", proponendo di "sperimentare la possibilità di individuare le aree idonee alla realizzazione degli stessi", presupponendo quindi la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti eolici, considerata l'impossibilità di assicurare l'equilibrio tra insediamento di nuove infrastrutture energetiche e vocazioni territoriali al di fuori di un'adeguata pianificazione;



A

**RITENUTO** utile sottolineare come la più recente Proposta del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima richiama, ancora, la necessità di prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, fermo restando che *“la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”* (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, a cura di MISE, MATTM E MIT);

**CONSIDERATO**, inoltre, che dal Rapporto Statistico “Energia da fonti rinnovabili in Italia – Anno 2019”, emerge che la Basilicata è la regione con la più alta percentuale di impianti sul territorio nazionale (25,0%). Nelle Regioni dell'Italia settentrionale (quali Lombardia, Veneto e Piemonte), dove la richiesta di approvvigionamento energetico è di gran lunga superiore, la diffusione di tali impianti risulta invece assai più modesta. Inoltre, proprio la provincia di Potenza, con un'estensione territoriale peraltro inferiore, è solo seconda, per potenza eolica installata (pari a 9,4%), a quella di Foggia, che detiene il primato nazionale;

**CONSIDERATO** altresì il “Monitoraggio dei *target* nazionali e regionali – *burden sharing*”, elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 Dlgs n. 28/2011, pubblicato a luglio 2021, lo stesso rivela come, a fine 2019, l'Italia meridionale presenti il maggior numero di impianti eolici installati. A tale data la Regione Basilicata risulta **terzultima** in Italia per consumo di energia da fonti rinnovabili;

**CONSIDERATO** che il documento interministeriale dell'allora MATTM e MiSE relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017, ha affrontato il tema dell'inserimento sul territorio degli impianti eolici, riconoscendo la progressiva saturazione dei siti (tra i quali va quindi considerata la provincia di Potenza), proponendo di sperimentare la possibilità di individuare le "aree idonee" alla realizzazione degli stessi, presupponendo quindi la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti eolici;

**CONSIDERATO** che nel sopracitato Documento relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017 si fa riferimento ai progetti di *repowering*, quali occasione per attenuare l'impatto degli impianti eolici esistenti, considerata la possibilità di ridurre il numero degli aerogeneratori a fronte di una maggiore potenza prodotta dall'installazione di nuove macchine, con ciò garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Italia;

**RITENUTO** pertanto che, in particolare nelle aree “sature”, quale può considerarsi la provincia di Potenza, il “rinnovo” dei parchi eolici esistenti e vetusti oltre a consentire una maggiore produzione di energia eolica può portare anche a una riduzione del consumo di suolo e quindi a un miglioramento dell'impatto visivo complessivo del parco eolico o dei parchi eolici (riduzione ‘**effetto selva**’);



**EVIDENZIATO** che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero della Cultura e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale;

**TENUTO CONTO** delle valutazioni delle Soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio competenti per territorio, condivise, per quanto di competenza, anche dal Servizio II e III della Direzione generale ABAP;

### **Questa Soprintendenza Speciale**

**VISTA ed ESAMINATA** la documentazione presentata dalla Società proponente;

**VISTE ed ESAMINATE** le osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 24 co. 3 del D.Lgs. n. 152/2006;

**RITENUTO** di poter condividere le valutazioni formulate dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata e dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia nei propri rispettivi pareri endoprocedimentali, nonché dai Servizi II *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* e III *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della DG ABAP;

### **ESPRIME PARERE CONTRARIO**

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata, ai sensi dell'art.27 del D. Lgs. 152/2006, dalla **Società Millek S.r.l. per il progetto che prevede la realizzazione di un impianto eolico costituito da 7 aerogeneratori e relative opere di connessione, per una potenza complessiva di 42,7 MW, da realizzarsi nel Comune di Venosa (PZ), con cabina di consegna da realizzarsi nel Comune di Montemilone (PZ).**

Il funzionario del Servizio V della DG ABAP:

*arch. Serena Bisogno*




IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V della DG ABAP

*arch. Rocco Rosario Tramutola*



IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

*dott. Luigi LA ROCCA*



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it